

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

a corredare tale programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A12049

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia e verifica di compatibilità con i documenti programmatici vigenti. (Deliberazione n. 50/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia — emanato, ai sensi della norma sopra citata, con decreto rettorale 29 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188/1996) e successive modificazioni — che, all'art. 10, individua nel rettore il legale rappresentante dell'Università;

Vista la nota 19 gennaio 2010, n. 564, con la quale la suddetta Università ha trasmesso il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012;

Vista la nota 26 febbraio 2010, n. 1902, con la quale la citata Università ha comunicato chiarimenti e rettifiche in merito al citato Programma ed ha trasmesso copia della delibera del Consiglio d'amministrazione 21 dicembre 2009, concernente l'approvazione del Programma in questione;

Vista la nota 15 marzo 2010, n. 2289, con la quale il rettore dell'Università ha formalizzato la trasmissione del richiamato Programma, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatici di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del rettore dell'Università degli studi della Tuscia;

Prende atto


che il Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia comprende — secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 — interventi ascritti, per la quasi totalità, ai restauri, alle ristrutturazioni, alle manutenzioni straordinarie ed ai completamenti;

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di dieci interventi, del costo complessivo di 33,8 milioni di euro, imputato per 17,8 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso, per 7,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011 e per 8,5 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012;

che, in particolare, la copertura del costo complessivo sopra indicato è a valere sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 2,6 milioni di euro, su «entrate aventi natura vincolata per legge», costituite dai fondi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i. (c.d. «conto energia») finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

quanto a 12,6 milioni di euro, su «entrate acquisite mediante apporti di capitali privati», provenienti da istituti bancari operanti nel territorio del comune di Viterbo;



quanto a 6,0 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'Ateneo, costituiti da assegnazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché da assegnazioni di altri Enti;

quanto a 12,6 milioni di euro, su risorse riportate alla voce «altro» del quadro delle disponibilità e derivanti da finanziamenti di Comune, Provincia e Regione;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi otto dei succitati interventi, di priorità intermedia e del costo complessivo di 5,2 milioni di euro, le cui date di avvio lavori iniziano dal secondo trimestre del predetto anno e le cui date di fine lavori sono previste nel corso dello stesso 2010 per quattro interventi e nel corso del 2011 e del 2012 per i rimanenti quattro interventi;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Invita

l'Università degli studi della Tuscia a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati alle università per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario: MICCICHÈ

10A12051

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Aeroporto di Bologna - Contratto di programma Enac-Sab 2010-2013 (legge n. 248/2005). (Deliberazione n. 28/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) - che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2003 - l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

